

Assicurazione contro la disoccupazione

Promemoria Pandemia / Coronavirus

13 aprile 2020 / 1 di 4



Questo documento riassume le principali modifiche all'assicurazione contro la disoccupazione valide per la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1075.pdf>) sulla base della Direttiva 2020/06 del 9 aprile 2020 della SECO (<https://tcnet.arbeit.swiss/publications#F-202003-0024>).

Aumento del numero massimo di indennità giornaliere

In questo periodo difficile, le possibilità di trovare un impiego sono molto ridotte. Per questa ragione, con questa misura si intende evitare che le persone alla ricerca di un impiego esauriscano il diritto quando la ricerca di un nuovo impiego non è praticamente possibile.

Gli assicurati, che al 1° marzo 2020 non avevano ancora esaurito il numero massimo di indennità giornaliere, ricevono 120 indennità giornaliere supplementari al massimo.

Nel periodo che corre dal 1° marzo 2020 fino all'abrogazione dell'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione*, l'assicurato non riceve indennità giornaliere normali, bensì indennità giornaliere supplementari, che non vanno a toccare il numero massimo di indennità giornaliere originario.

Se il Consiglio federale abroga l'*ordinanza COVID-19* dopo 100 giorni lavorativi, ad esempio, gli assicurati potranno ricevere 100 indennità giornaliere supplementari al massimo.

L'aumento del numero massimo di indennità giornaliere è automatico nel SIPAD. Questo significa che gli assicurati che hanno normalmente diritto a 90 indennità giornaliere al massimo potranno ricevere complessivamente 210 indennità giornaliere al massimo, quelli che ne hanno normalmente diritto a 400 indennità giornaliere al massimo potranno ricevere complessivamente 520 indennità giornaliere al massimo, ecc.

Quando l'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione* sarà abrogata, le indennità giornaliere supplementari saranno automaticamente dedotte dal numero di indennità giornaliere effettivamente riscosse durante la durata dell'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione*.

Per gli assicurati, che sono già giunti a fine diritto durante il mese di marzo 2020 e che si vedono ugualmente attribuite le indennità giornaliere supplementari, le casse potranno versare retroattivamente le indennità giornaliere supplementari.

L'adattamento nel SIPAD necessario per l'aumento del numero di indennità giornaliere e il prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione (con l'introduzione di un nuovo motivo di prolungamento del TQ di due anni al massimo) sarà effettivo il 31 marzo 2020 secondo le istruzioni specifiche della SECO.

Esempi di procedura ipotetica nel caso in cui l'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione* sia abrogata il 30 aprile 2020 (61 giorni a partire dal 1° marzo 2020):

- ❖ l'assicurato apre il termine quadro per la riscossione della prestazione (TQ) il 17 marzo 2020. Dal 17 marzo al 30 aprile percepisce le indennità giornaliere supplementari. La riscossione delle indennità giornaliere normali inizia soltanto il 1° maggio. Il suo TQ è prolungato di 45 giorni;
- ❖ l'assicurato apre il TQ il 1° novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha un diritto rimanente di 300 indennità giornaliere. Dal 1° marzo al 30 aprile percepisce le indennità giornaliere supplementari. Il 1° maggio ha ancora un diritto rimanente di 300 indennità giornaliere. Il suo TQ è prolungato di 61 giorni;
- ❖ l'assicurato avrebbe esaurito il suo numero massimo di indennità giornaliere il 31 marzo 2020, benché il suo TQ termini il 30 giugno 2020. Dal 1° marzo al 30 aprile può percepire le indennità giornaliere supplementari e le restanti indennità giornaliere normali a partire dal 1° maggio. Il suo TQ è prolungato di 61 giorni;
- ❖ l'assicurato ha un TQ che termina il 1° aprile 2020. Il TQ è prolungato fino al 31 maggio (ovvero di 61 giorni) e dal 1° marzo al 30 aprile percepisce le indennità giornaliere supplementari. Se ha ancora un diritto rimanente, potrà percepire le restanti indennità giornaliere tra il 30 aprile e il 31 maggio;
- ❖ l'assicurato ha esaurito il numero massimo di indennità giornaliere il 25 febbraio 2020, benché il suo TQ termini il 31 marzo 2020. L'assicurato non può percepire indennità giornaliere supplementari, perché il 1° marzo non aveva già più diritto ad indennità.

INFORMAZIONE

Assicurazione contro la disoccupazione

Promemoria Pandemia / Coronavirus

13 aprile 2020 / 2 di 4



Questo documento riassume le principali modifiche all'assicurazione contro la disoccupazione valide per la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1075.pdf>) sulla base della Direttiva 2020/06 del 9 aprile 2020 della SECO (<https://tcnet.arbeit.swiss/publications#F-202003-0024>).

Prolungamento dei termini quadro

Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato per tutti gli assicurati, che non hanno esaurito il numero massimo di indennità giornaliera il 1° marzo 2020.

Se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione prolungato l'assicurato desidera aprire immediatamente un nuovo termine quadro (*termine quadro consecutivo*), il termine quadro per il periodo di contribuzione non dura 2 anni, bensì quanto è durato il precedente termine quadro per la riscossione della prestazione. Questo consente di garantire, che un eventuale diritto esistente alla fine del termine quadro per la riscossione originario sia mantenuto.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione prolungato vale soltanto per i termini quadro consecutivi aperti a partire dalla fine della validità dell'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione* più la durata dell'ordinanza.

Esempio - Il termine quadro per la riscossione della prestazione ordinario corre dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2020. L'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione* è abrogata il 30 aprile 2020 (durata della validità = 61 giorni). Il termine quadro per la riscossione della prestazione ordinario è prolungato di 61 giorni, ovvero fino al 30 giugno 2020. L'assicurato rivendica l'apertura di un nuovo termine quadro (consecutivo) dal 1° luglio 2020. Il termine quadro per il periodo di contribuzione corre dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2020.

Il termine quadro per la riscossione della prestazione degli assicurati, che hanno esaurito il numero massimo di indennità giornaliera originario nel mese di marzo 2020 e che hanno annullato la loro iscrizione al collocamento prima dell'entrata in vigore di questa misura, è pure prolungato e possono percepire le indennità giornaliera supplementari per tutto il mese di marzo, indipendentemente dal giorno di annullamento dell'iscrizione all'URC, a condizione che si riannuncino all'URC nel mese di marzo. Un'eventuale reinscrizione all'URC deve essere registrata in corrispondenza della data di annullamento all'URC precedente.

Indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro

L'assicurato deve comprovare la sua incapacità lavorativa a partire dal 10° giorno di incapacità presentando un certificato medico.

Dubbi riguardo all'idoneità al collocamento

Le casse di disoccupazione e gli uffici regionali di collocamento (URC) sottopongono al servizio cantonale soltanto i casi di effettivo dubbio riguardo all'idoneità al collocamento.

Le casse di disoccupazione negano il diritto all'indennità di disoccupazione, senza sottoporre il caso per decisione al servizio cantonale, se l'inidoneità al collocamento degli assicurati è evidente senza un ragionevole dubbio.

Surrogazione

Le casse di disoccupazione non possono rinunciare ad applicare l'art. 29 LADI (*surrogazione*), ad eccezione dei contratti di lavoro su chiamata.

In considerazione del carico di lavoro straordinario, le casse registrano l'indennità di disoccupazione normalmente e soltanto ad abrogazione dell'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione* avviano la procedura di surrogazione verso i datori di lavoro (invio dell'avviso di surrogazione).

Lavoratori su chiamata

Gli assicurati occupati su chiamata a tempo indeterminato e il cui contratto di lavoro non è disdetto hanno diritto all'indennità di disoccupazione, senza pretendere la rescissione del contratto di lavoro e senza applicare l'art. 29 LADI, a condizione che i datori di lavoro dichiarino che non hanno più chiamato a lavorare gli assicurati a seguito della pandemia e che non hanno domandato l'indennità per lavoro ridotto per questi assicurati.

Assicurazione contro la disoccupazione

Promemoria Pandemia / Coronavirus

13 aprile 2020 / 3 di 4



Questo documento riassume le principali modifiche all'assicurazione contro la disoccupazione valide per la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1075.pdf>) sulla base della Direttiva 2020/06 del 9 aprile 2020 della SECO (<https://tinet.arbeit.swiss/publications#F-202003-0024>).

Indennità per lavoro ridotto

Lo scopo dell'indennità per lavoro ridotto è quello di preservare i posti di lavoro in quelle aziende, che altrimenti sparirebbero in ragione dell'evoluzione economica sfavorevole. Una condizione essenziale del diritto all'indennità per lavoro ridotto è il rischio di sparizione di impieghi.

Per questa ragione le imprese di diritto pubblico, così come le associazioni o i datori di lavoro privati che operano su mandato pubblico, devono dimostrare che sono confrontati ad un rischio immediato di sparizione di impieghi per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto è riconosciuto se, ad esempio, i lavoratori sono impossibilitati a rendersi al lavoro. Non può essere riconosciuto, invece, se per ragioni personali il lavoratore non lavora, ad esempio, perché inabile al lavoro o teme di essere contagiato oppure deve prendersi cura di un membro della famiglia malato o dei figli a casa da scuola.

Hanno eccezionalmente diritto all'indennità per lavoro ridotto: i lavoratori con un contratto di lavoro di durata determinata, inclusi gli apprendisti; i lavoratori temporanei occupati presso almeno un cliente; le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro (amministratori e membri del consiglio di amministrazione di una SA, gerenti di una Sagl) e i loro coniugi/partner registrati occupati nella medesima azienda; i lavoratori occupati su chiamata da oltre 6 mesi nell'azienda.

Compete all'agenzia di collocamento domandare l'indennità per i lavoratori temporanei. Ogni cliente (*azienda di missione*) che ha subito una perdita di lavoro per effetto della pandemia va considerato dall'agenzia di collocamento come un settore d'esercizio. Per ogni cliente (settore d'esercizio) l'agenzia di collocamento è tenuta ad inoltrare un preannuncio di lavoro ridotto al servizio cantonale e a trasmettere un modulo "Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto" alla cassa di disoccupazione.

L'agenzia di collocamento è tenuta a chiedere ad ogni cliente toccato dal lavoro ridotto la somma delle ore da effettuare e delle ore perse per ragioni economiche da tutti i lavoratori temporanei in missione e deve garantire che queste informazioni possano essere comprovate qualora la SECO effettui un eventuale ulteriore controllo.

Le agenzie di collocamento devono attenersi a questa procedura a partire dal mese di aprile 2020.

La SECO procederà ad ulteriori controlli per scongiurare degli abusi, segnatamente se il cliente ha conteggiato due volte l'indennità per lavoro ridotto (una con l'agenzia di collocamento ed una con la propria azienda).

Le casse di disoccupazione e i servizi cantonali non sono tenuti a controlli supplementari. Il non rispetto manifesto di queste disposizioni va segnalato in maniera informale a tc-revisionsdienst@seco.admin.ch.

Hanno pure diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, che rientrano tra la categoria di persone vulnerabili. La vulnerabilità va comprovata con un certificato medico. In questi casi, il datore di lavoro deve in principio valutare se non è possibile evitare il lavoro ridotto attraverso il telelavoro.

Hanno altresì diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori frontalieri, che sono impossibilitati a rendersi al lavoro, a seguito di misure adottate dalle autorità cantonali, elvetiche o estere.

Lo stipendio determinante delle persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro ammonta al massimo a CHF 4'150.00 lordi al mese per un'occupazione a tempo pieno; se lo stipendio mensile effettivo è inferiore, allo questo vale come stipendio determinante.

Lo stipendio determinante dei lavoratori su chiamata o di coloro che ricevono, ad esempio, delle provvigioni, è calcolato sulla base della media degli ultimi 6 mesi lavorati prima del lavoro ridotto, rispettivamente degli ultimi 12 mesi se la media è più alta.

Il termine di preavviso del lavoro ridotto è soppresso retroattivamente a partire dal 1° marzo 2020. Questo vale anche per le decisioni pronunciate dal servizio cantonale, che ancora prevedevano un termine di preavviso di 3 giorni. Per i preannunci di lavoro ridotto inoltrati dopo il 17 marzo 2020, ma prima del 31 marzo 2020, l'indennità per lavoro ridotto è riconosciuta dal 17 marzo 2020, a condizione che l'azienda ha dovuto chiudere l'attività in ragione delle misure prese dalle autorità.

INFORMAZIONE

Assicurazione contro la disoccupazione

Promemoria Pandemia / Coronavirus

13 aprile 2020 / 4 di 4



Questo documento riassume le principali modifiche all'assicurazione contro la disoccupazione valide per la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1075.pdf>) sulla base della Direttiva 2020/06 del 9 aprile 2020 della SECO (<https://tynet.arbeit.swiss/publications#F-202003-0024>).

Indennità per lavoro ridotto/continua

Tutti i versamenti in regime di *ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione* sono da trattare imperativamente secondo la procedura sommaria, ovvero per mezzo del nuovo modulo "Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto". L'azienda non può scegliere se far valere il diritto con il nuovo modulo oppure con il modulo di conteggio usuale.

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto è riconosciuto per 6 mesi, ma al massimo fino ad abrogazione dell'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione*.

L'indennità può essere riconosciuta per oltre 4 mesi in caso di perdita di lavoro superiore all'85% delle ore da prestare normalmente e il periodo di attesa è soppresso fino ad abrogazione dell'*ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione*.

Per poter versare gli stipendi ai lavoratori il giorno usuale di paga, i datori di lavoro non sono tenuti ad anticipare il versamento dell'indennità per lavoro ridotto

Le persone che percepiscono l'indennità per lavoro ridotto possono svolgere un'occupazione provvisoria. Il reddito riscosso non va annunciato e non conduce ad una diminuzione dell'indennità.

Sforzi nella ricerca di un impiego

Gli assicurati devono continuare a cercare un impiego e a conservare la prova degli sforzi intrapresi nella ricerca.

Gli assicurati devono tuttavia produrre la prova degli sforzi intrapresi nella ricerca di un impiego al più tardi un mese dopo l'abrogazione dell'*Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione*.

In considerazione della situazione straordinaria, gli uffici regionali di collocamento (URC) disporranno di un certo margine di apprezzamento per valutare se le ricerche sono sufficienti dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Soppressione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti

Dal 26 marzo 2020 e per la durata di 6 mesi è soppresso l'obbligo dei datori di lavoro di annunciare i posti vacanti al servizio cantonale.

Esportazione delle prestazioni

In ragione della pandemia, l'autorizzazione all'esportazione delle prestazioni va sospesa, ad eccezione delle persone che desiderano lasciare definitivamente la Svizzera.

Per gli assicurati, che si trovano all'estero in regime di esportazione delle prestazioni, il versamento dell'indennità prosegue, se il caso, oltre gli usuali 3 mesi autorizzati.